II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1992

che modifica la decisione 81/546/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria, nonché la decisione 91/190/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Austria

(92/375/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3763/91 [2], in particolare gli articoli 8 e 16,

considerando che con la decisione 81/546/CEE [3], modificata da ultimo dalla decisione 91/609/CEE [4], la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria;

considerando che con la decisione 91/190/CEE [5], modificata dalla decisione 92/40/CEE [6], la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina provenienti dall'Austria;

considerando che le importazioni negli Stati membri di suini vivi, di carni fresche suine e di taluni prodotti a base di carne suina provenienti dall'Austria erano sospese in conformità della decisione 90/90/CEE della Commissione [7];

considerando che, in virtù della decisione 92/40/CEE della Commissione, la sospensione delle importazioni non è più applicabile alle regioni del Vorarlberg, del Tirolo, di Salisburgo, dell'Alta Austria, del Burgenland e della Carinzia;

considerando pertanto che in forza della decisione 92/265/CEE della Commissione [8] le importazioni dalla Carinzia sono state nuovamente sospese;

considerando che occorre pertanto modificare i certificati sanitari in conseguenza della situazione attuale nelle regioni succitate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I certificati sanitari di cui all'allegato B della decisione 81/546/CEE sono modificati come segue:

1) dopo « Paese esportatore: Austria » è soppresso il termine « Kärnten »;
2) nella seconda frase della sezione IV, punto 1, primo trattino, è soppreso il termine « Kärnten ».

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[3] GU n. L 206 del 27. 7. 1981, pag. 7.
[4] GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 19.
[5] GU n. L 96 del 17. 4. 1991, pag. 16.
[6] GU n. L 16 del 23. 1. 1992, pag. 19.
[7] GU n. L 61 del 10. 3. 1990, pag. 21.
[8] GU n. L 137 del 20. 5. 1992, pag. 23.

Articolo 2

I certificati sanitari di cui agli allegati C e D della decisione 91/190/CEE sono modificati come segue :

1) Dopo « Paese esportatore : Austria » è soppresso il termine « Carinzia ».

2) Nella sezione III, prima e seconda frase, è soppresso il termine « Carinzia ».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione